

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2025, n. 139

Art. 13 della Legge regionale 6 febbraio 2013, n. 7 e ss.mm.ii. – Definizione criterio di individuazione della percentuale da applicare al Fondo globale socio-assistenziale per il finanziamento del contributo in favore delle persone affette dal morbo di Hansen. Triennio 2025-2027.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Inclusione Sociale Attiva concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;
- c) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

1. di confermare per il triennio 2025-2027 il criterio per l'individuazione della percentuale effettiva da applicare al Fondo Globale socio-assistenziale al fine di garantire il pagamento del contributo regionale pro capite in favore delle persone affette dal morbo di Hansen, definito dalla Giunta regionale per il triennio 2022-2024 con Del. G.R. n. 702/2022 e per l'effetto, stabilire che per il triennio 2025-2027 in questione, la percentuale da applicare al Fondo globale socio-assistenziale di cui all'articolo 69, comma 3, punto 1), della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 ai fini della quantificazione del finanziamento annuale di cui all'art. 13 della L.R. n. 7/2013 da destinare all'erogazione del contributo in favore delle persone affette dal morbo di Hansen, sia modulata annualmente fino a un massimo dello 0,5 per cento del Fondo stesso nella misura necessaria a garantire, compatibilmente con l'ammontare del Fondo globale Socio Assistenziale, un importo del contributo annuale pro capite di euro 1.829,00;
2. di demandare alla Sezione Inclusione Sociale Attiva, l'adozione degli atti finalizzati a consentire la copertura della riserva di cui all'art. 13 della Legge regionale 6 febbraio 2013, n. 7, a valere sul bilancio 2025 e pluriennale 2025/2027 in coerenza con quanto statuito al punto 1 del presente deliberato;
3. di dare atto che le operazioni contabili della presente deliberazione assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Art. 13 della Legge regionale 6 febbraio 2013, n. 7 e ss.mm.ii. – Definizione criterio di individuazione della percentuale da applicare al Fondo globale socio-assistenziale per il finanziamento del contributo in favore delle persone affette dal morbo di Hansen. Triennio 2025-2027.

Visti:

- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- la L.R. 31 dicembre 2024 n. 42 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2025 e Bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (Legge di Stabilità regionale 2025)”;
- la L.R. 31 dicembre 2024 n. 43 “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2025 e Bilancio pluriennale 2025-2027”;
- la D.G.R. n. 26 del 20/01/2025 “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2025 e Bilancio pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;

Viste altresì:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. del 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

Premesso che:

- Il comma 3 dell’art. 11 della Legge regionale 17 aprile 1990, n. 11, istitutivo del Fondo Globale socio-assistenziale, riservava una quota dello stesso Fondo per erogare in favore degli hanseniani e delle loro famiglie, per il tramite dei Comuni di residenza, provvidenze integrative del sussidio di cui alla Legge 24 gennaio 1986, n. 31 “Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, e alla legge 13 agosto 1980, n. 463, recanti norme di indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari” a decorrere dal 1° marzo 1990, secondo criteri definiti dalla stessa norma;
- successivamente, il predetto comma 3 dell’articolo 11 della L. R. n. 11/1990 è stato abrogato dall’art. 13 della Legge Regionale 6 febbraio 2013, n. 7;
- lo stesso art. 13 della Legge Regionale 7/2013, per assicurare la continuità assistenziale in favore delle persone affette da Morbo di Hansen e per i loro familiari residenti sul territorio pugliese, fino a naturale estinzione di detto obbligo, al comma 2, prevede che la Regione Puglia assegni un finanziamento annuale, nella misura dell’1% del Fondo Globale socio-assistenziale, da ripartire tra i Comuni di residenza sulla base del numero degli aventi diritto rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente;
- l’art. 5 comma 1 della Legge Regionale 12 dicembre 2017, n. 54 ha ridotto la riserva per assicurare la continuità assistenziale alle persone affette da Morbo di Hansen fino ad un massimo dello 0,5% del Fondo Globale socio-assistenziale;
- stante la natura integrativa del sussidio di cui alla Legge 24 gennaio 1986, n. 31 assegnata alle provvidenze di cui trattasi, l’erogazione delle stesse, analogamente a quanto avviene per il suddetto sussidio, è temporaneamente sospesa qualora l’hanseniano non si sottoponga almeno ogni trimestre agli accertamenti e ai trattamenti profilattici e terapeutici prescritti dall’autorità sanitaria competente presso presidi sanitari individuati dalla Regione;
- per la Puglia detto presidio è individuato nel “Centro di Riferimento Nazionale per la Cura del Morbo di Hansen” con sede a Gioia del Colle.

Dato atto che:

- con Del. G.R. n. 702 del 16-05-2022, si è rilevata l’opportunità, al fine di razionalizzare la spesa relativa al finanziamento annuale di cui al citato art.13 della L.R. n. 7/2013, nei limiti della percentuale prevista nello stesso articolo, di definire per il triennio 2022- 2024 un criterio univoco per l’individuazione della percentuale effettiva da applicare al Fondo globale socio-assistenziale

che consenta di garantire l'invarianza della misura del contributo regionale pro capite in favore delle persone affette dal morbo di Hansen;

- con la citata Del. G.R. si è stabilito, infatti, che per il triennio 2022-2024, la percentuale da applicare al Fondo globale socio-assistenziale di cui all'articolo 69, comma 3, punto 1), della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 ai fini della quantificazione del finanziamento annuale di cui all'art. 13 della L.R. n. 7/2013 da destinare all'erogazione del contributo in favore delle persone affette dal morbo di Hansen, sia modulata annualmente fino a un massimo dello 0,5 per cento del Fondo stesso nella misura necessaria, compatibilmente con l'ammontare del Fondo globale Socio Assistenziale, a garantire un importo del contributo annuale pro capite di euro 1.829,00, pari alla media degli stessi contributi assegnati nel triennio 2019-2021.

Ritenuto coerente con le predette finalità di razionalizzazione della spesa e di certezza della misura dell'importo:

- di confermare per il triennio 2025-2027 il criterio per l'individuazione della percentuale effettiva da applicare al Fondo Globale socio-assistenziale al fine di garantire il pagamento del contributo regionale pro capite in favore delle persone affette dal morbo di Hansen, definito dalla Giunta regionale per il triennio 2022-2024 con Del. G.R. n. 702/2022 e, per l'effetto, stabilire che per il triennio 2025-2027 in questione, la percentuale da applicare al Fondo globale socio-assistenziale di cui all'articolo 69, comma 3, punto 1), della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 ai fini della quantificazione del finanziamento annuale di cui all'art. 13 della L.R. n. 7/2013 da destinare all'erogazione del contributo in favore delle persone affette dal morbo di Hansen, sia modulata annualmente fino a un massimo dello 0,5 per cento del Fondo stesso nella misura necessaria a garantire, compatibilmente con l'ammontare del Fondo globale Socio Assistenziale, un importo del contributo annuale pro capite di euro 1.829,00.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n.118/2011 e ss.mm.ii.

La copertura finanziaria della spesa sottesa al presente provvedimento, coerente con le percentuali definite nel presente deliberato, pari a massimo complessivi € 260.075,00 nel triennio è assicurata dal Bilancio Regionale di previsione per l'anno 2025 e del Bilancio Pluriennale 2025-2027, approvato con la Legge Regionale n. 43 del 31/12/2024 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia, e dalla la D.G.R. n. 26 del 20/01/2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.", come di seguito indicato:

Bilancio Autonomo - UE 8 – Spesa ricorrente

CRA	Capitolo	Denominazione	Miss Prog Titolo	PDC	Competenza 2025	Competenza 2026	Competenza 2027
17.02	U0784010	FONDO GLOBALE SOCIOASSISTENZIALE	12.10.1	U.1.04.01.02.000	90.075,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Agli adempimenti contabili conseguenti al presente deliberato provvederà la Sezione Inclusione Sociale attiva.

Tutto ciò premesso, al fine di consentire il finanziamento del contributo previsto dall'art. 13 della Legge Regionale 6 febbraio 2013, n.7 e ss.mm.ii. in favore delle persone affette dal morbo di Hansen per il triennio 2025-2027, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. d) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta Regionale:


1. di confermare per il triennio 2025-2027 il criterio per l'individuazione della percentuale effettiva da applicare al Fondo Globale socio-assistenziale al fine di garantire il pagamento del contributo regionale pro capite in favore delle persone affette dal morbo di Hansen, definito dalla Giunta regionale per il triennio 2022-2024 con Del. G.R. n. 702/2022 e per l'effetto, stabilire che per il triennio 2025-2027 in questione, la percentuale da applicare al Fondo globale socio-assistenziale di cui all'articolo 69, comma 3, punto 1), della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 ai fini della quantificazione del finanziamento annuale di cui all'art. 13 della L.R. n. 7/2013 da destinare all'erogazione del contributo in favore delle persone affette dal morbo di Hansen, sia modulata annualmente fino a un massimo dello 0,5 per cento del Fondo stesso nella misura necessaria a garantire, compatibilmente con l'ammontare del Fondo globale Socio Assistenziale, un importo del contributo annuale pro capite di euro 1.829,00;
2. di demandare alla Sezione Inclusione Sociale Attiva, l'adozione degli atti finalizzati a consentire la copertura della riserva di cui all'art. 13 della Legge regionale 6 febbraio 2013, n. 7, a valere sul bilancio 2025 e pluriennale 2025/2027 in coerenza con quanto statuito al punto 1 del presente deliberato;
3. di dare atto che le operazioni contabili della presente deliberazione assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374

LA RESPONSABILE E.Q. "Politiche Familiari":

Maddalena Mandola

(firma digitale)

 Maddalena Mandola
05.02.2025 11:53:25
GMT+02:00

LA RESPONSABILE E.Q. "Coordinamento flussi finanziari Welfare":

Riccarda D'Ambrosio

(firma digitale)

 Riccarda
D'Ambrosio
05.02.2025
12:22:29
GMT+02:00

LA DIRIGENTE del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità e Tenuta Registri:

Angela Di Domenico


(firma digitale)

 Angela Di
Domenico
05.02.2025
14:58:25
GMT+01:00

LA DIRIGENTE della Sezione Inclusione Sociale Attiva:

Caterina Binetti

(firma digitale)


 Caterina Binetti
06.02.2025
11:31:42
GMT+02:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE del Dipartimento Welfare:

Valentina Romano

(firma digitale)

 Valentina Romano
06.02.2025 12:01:41
GMT+02:00

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Il Presidente dott. Michele Emiliano

(firma digitale)

 Michele Emiliano
10.02.2025
20:54:14
GMT+02:00

Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria o suo delegato

(firma digitale)

 Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 11/02/2025 12:50
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
PRI	DEL	2025	1	11.02.2025

ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 2013, N. 7 E SS.MM.II. # DEFINIZIONE CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLA PERCENTUALE DA APPLICARE AL FONDO GLOBALE SOCIO-ASSISTENZIALE PER IL FINANZIAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE PERSONE AFFETTE DAL MORBO DI HANSEN. TRIENNIO 2025-2027.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5



Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 11/02/2025 12:47
Seriale Certificato: Z300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Responsabile del Procedimento

E.Q.-CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

